

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

GIUNTE E COMMISSIONI

parlamentari

50° RESOCONTO

SEDUTE DI MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

I N D I C E**Commissioni permanenti**

1 ^a - Affari costituzionali.	<i>Pag.</i> 12
6 ^a - Finanze e tesoro	» 15
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni.	» 18
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 20
11 ^a - Lavoro	» 26

Commissioni riunite

2 ^a (Giustizia) e 3 ^a (Affari esteri, emigrazione)	<i>Pag.</i> 3
---	---------------

Sottocommissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali - Pareri.	<i>Pag.</i> 30
5 ^a - Bilancio - Pareri.	» 32
6 ^a - Finanze e tesoro - Pareri.	» 34
11 ^a - Lavoro - Pareri.	» 35

CONVOCAZIONI	<i>Pag.</i> 36
---------------------	----------------

COMMISSIONI 2^a e 3^a RIUNITE

2^a (Giustizia)

3^a (Affari esteri, emigrazione)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

7^a Seduta

Presidenza del Presidente della 3^a Commissione

PROVERA

indi del Presidente della 2^a Commissione

CARUSO

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Valentino.

La seduta inizia alle ore 11,15.

IN SEDE REFERENTE

(371-B) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale e al codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta di ieri.

Il presidente PROVERA, dopo aver comunicato che non sono ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 6^a Commissione permanenti, avverte che si procederà all'illustrazione degli emendamenti, tutti riferiti all'articolo 18 del disegno di legge.

Il senatore CALVI chiede preliminarmente se è stato predisposto dal Ministero della giustizia un parere tecnico sul provvedimento in esame.

Il sottosegretario VALENTINO risponde negativamente e conferma che il Governo esprimerà le proprie valutazioni nel corso dell'*iter* parlamentare.

In riferimento ad un documento del Consiglio Superiore della Magistratura pervenuto alle Commissioni riunite e concernente il disegno di legge in titolo, il senatore ANDREOTTI domanda se già altre volte l'organo di autogoverno della magistratura si sia pronunciato su provvedimenti all'esame del Parlamento.

Il presidente CARUSO precisa che si tratta di un documento trasmesso alle Commissioni dal Presidente del Senato, al quale, a sua volta, era stato inoltrato dal Ministro della giustizia. Rileva inoltre che l'atto in questione si autoqualifica come «Proposta di Risoluzione urgente», osservando come probabilmente l'iniziativa da cui esso scaturisce faccia riferimento all'articolo 45 del regolamento interno del Consiglio Superiore della Magistratura.

Il senatore AYALA rileva che, nonostante l'intestazione del documento, esso è stato tuttavia discusso e votato dal Consiglio Superiore della Magistratura. Si tratta quindi di una risoluzione effettivamente adottata e non di una mera proposta.

Il senatore Luigi BOBBIO ritiene che l'incertezza circa la reale natura del documento lo renda irricevibile, mentre ad avviso della senatrice BONFIETTI emerge limpidamente dalla lettera di trasmissione del presidente Pera che il documento del Consiglio Superiore della Magistratura consiste in una risoluzione adottata dallo stesso e non in una semplice proposta.

Il presidente CARUSO chiarisce che si tratta di un documento allegato ad una lettera di trasmissione del Presidente del Senato e che pertanto è già agli atti delle Commissioni riunite, a disposizione dei senatori che intendono consultarlo.

Per quanto attiene, poi, al prosieguo dell'esame del provvedimento in titolo, ricorda poi che, ai sensi dell'articolo 104 del Regolamento, trattandosi di un disegno di legge già esaminato dal Senato in prima lettura, le Commissioni riunite sono chiamate a pronunciarsi unicamente sulle modifiche apportate dalla Camera dei deputati.

Non essendo stati presentati emendamenti all'articolo 2, ed essendo rimasto invariato il testo degli articoli 1 e da 3 a 17 approvati dal Senato in prima lettura, si passa all'articolo 18.

Nell'illustrare gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3, il senatore BRUTTI osserva preliminarmente che la risoluzione del Consiglio Superiore della Magistratura è stata correttamente trasmessa alle Commissioni riunite e che essa non incide sul procedimento legislativo, in quanto si sostanzia

in un contributo di idee alla discussione che pertanto non pone problemi di ricevibilità. Ribadisce poi il forte disagio dell'opposizione dinanzi alla forzatura compiuta con la convocazione – a suo avviso irrituale – delle Commissioni riunite, manifestando netta contrarietà all'impianto che il provvedimento nel suo complesso è venuto ad assumere. Sottolinea tuttavia come sia ancora possibile compiere sforzi utili a ricercare punti di convergenza tra maggioranza e opposizione, sottolineando la scelta di quest'ultima di presentare solo tre emendamenti. Le proposte emendative in questione sono essenzialmente volte a garantire che la sospensione dei termini di prescrizione valga per tutte le fattispecie e non solo per le ipotesi esplicitamente previste dall'attuale formulazione dei commi 3 e 4 dello stesso articolo 18 e il loro accoglimento comporterebbe un rinvio assai breve dell'approvazione definitiva del provvedimento.

Il senatore AYALA, alla stregua degli approfondimenti da lui effettuati, non ritiene di poter confermare l'interpretazione del comma 5 dell'articolo 18 che egli aveva ritenuto di fornire nella seduta di ieri, in conformità con quanto sostenuto dal relatore Centaro. L'esigenza di risolvere l'ambiguità insita in quel comma non sembra in effetti poter essere soddisfatta da una interpretazione basata sul principio di ragionevolezza. In tali condizioni, comportando la rinnovazione degli atti un decorso del tempo che incide sull'*iter* processuale, la disposizione introdotta dall'altro ramo del Parlamento determina una disparità di trattamento a svantaggio di quegli imputati che già risultano sfavoriti in quanto soggetti a misure di restrizione della libertà personale, e che verrebbero ulteriormente penalizzati in quanto i termini di prescrizione sarebbero sospesi solo nei loro confronti.

Gli emendamenti all'esame delle Commissioni riunite appaiono pertanto essenziali per rimuovere le incertezze circa l'ambito di applicazione del meccanismo della sospensione della prescrizione in caso di rinnovazione degli atti. Nel ribadire il suo giudizio fortemente negativo sul disegno di legge nel suo complesso, invita i colleghi a porre rimedio almeno al problema sollevato dal comma 5 dell'articolo 18, accogliendo le proposte di modifica dell'opposizione che farebbero slittare solamente di pochi giorni il varo del provvedimento.

Il senatore MARITATI esorta nuovamente i senatori della maggioranza a riflettere su alcuni squilibri del provvedimento in esame, che introduce una palese disparità di trattamento tra gli imputati che sono soggetti a custodia cautelare e coloro che si trovano in stato di libertà. Lasciare che per questi ultimi continuino a decorre i termini di prescrizione significa vanificare gli sforzi degli inquirenti diretti ad accertare le responsabilità, a volte gravissime, di tali imputati. Le differenti interpretazioni del comma 5 dell'articolo 18 fornite ieri dal relatore Centaro e dal sottosegretario Valentino rappresentano la prova dell'equivocità della norma in questione, a cui occorre porre rimedio.

Dopo aver premesso di ritenere comunque la prescrizione una sconfitta per l'amministrazione della giustizia e di considerare non corretta in principio la sanatoria degli errori formali dei giudici attraverso la sospensione dei termini di prescrizione, il senatore ZANCAN ripercorre storicamente l'evoluzione che ha conosciuto il valore attribuito alle prove assunte all'estero rispetto a quelle acquisite all'interno dei confini nazionali.

Ora, l'articolo 6 del provvedimento in esame, corrispondente all'articolo 5 del testo approvato dal Senato introduce la pretesa che gli Stati esteri rispettino le norme del codice di procedura penale italiano. Ciò contrasta con la dottrina dominante, in base alla quale ciascuno Stato segue il proprio codice di rito, salvo il rispetto dei diritti della difesa. La conseguenza diretta delle previsioni normative introdotte da questo provvedimento sarà che, nella quasi totalità dei casi, le prove verranno dichiarate nulle o inutilizzabili, senza che ciò possa essere addebitato al magistrato interessato.

Per queste ragioni, la Camera dei deputati ha inteso operare un bilanciamento rispetto alle disposizioni dell'articolo 6, consentendo la rinnovazione degli atti assunti mediante rogatoria, in caso di dichiarazione di loro inutilizzabilità o nullità, e al tempo stesso prevedendo la sospensione dei termini di custodia cautelare e di prescrizione. Il comma 5 dell'articolo 18 tuttavia non fa emergere con la dovuta chiarezza la volontà di garantire il bilanciamento in questione e determina, al contrario, una somma ingiustizia tra l'imputato detenuto e l'imputato in stato di libertà. Da qui nasce l'esigenza di correggere il testo in esame e a tale proposito appare preferibile, tra gli emendamenti presentati, la soluzione prospettata dall'emendamento 18.2.

Anche il senatore CALVI fa riferimento all'esigenza di assicurare un idoneo equilibrio tra le diverse parti del disegno di legge. Il comma 1 dell'attuale articolo 6, in effetti, richiede l'osservanza delle norme del codice di procedura penale italiano anche per gli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera o a norma dell'articolo XXI dell'Accordo tra Italia e Svizzera. Il successivo comma 2 riproduce tuttavia una situazione di equilibrio prevedendo le stesse sanzioni contemplate dal nostro codice di rito sia per le prove acquisite in Italia che per quelle assunte all'estero. Di nuovo però si introduce una differenziazione nell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del testo approvato dal Senato, dal momento che tale disposizione prevede, in caso di violazione delle norme di cui al comma 1 dell'articolo 696 del codice di procedura penale, la inutilizzabilità dei documenti o dei mezzi di prova acquisiti all'estero, laddove per le prove raccolte in Italia sono previste invece anche le differenziate sanzioni della nullità e dell'annullabilità. La disparità è resa inoltre più grave dal comma 1 dell'articolo 18 che estende questo diverso regime anche ai procedimenti in corso. La volontà del legislatore dell'altro ramo del Parlamento di reintrodurre un equilibrio tra le diverse ipotesi di acquisizione delle prove non appare tuttavia tradotta in modo chiaro e inequivoco nella nuova formulazione dell'articolo 18: lo dimostrano le differenti interpreta-

zioni del comma 5 del medesimo articolo fornite dal relatore Centaro e dal sottosegretario Valentino. Pur accedendo alla tesi di quest'ultimo, egli ritiene comunque indispensabile sciogliere i dubbi interpretativi, anche considerando che tutte le parti politiche concordano sulla gravità di una disparità di trattamento che grava esclusivamente sugli imputati soggetti a custodia cautelare. A tal fine, la correzione del testo più opportuna è quella proposta dall'emendamento 18.2.

Per quanto concerne gli altri due emendamenti presentati, a prescindere dalla loro differente formulazione, essi tendono a raggiungere il medesimo obiettivo, vale a dire che, in caso di sequestro dei beni e nell'ipotesi in cui la dichiarazione di inutilizzabilità di atti acquisiti mediante rogatoria sia a fondamento del dissequestro di quegli stessi beni – dissequestro che ovviamente potrebbe avvenire anche per altre ragioni – non si proceda alla restituzione delle cose sequestrate nella fase di rinnovazione degli atti, in modo da evitare di dover ricorrere poi ad un secondo sequestro. In conclusione, le proposte emendative dell'opposizione non hanno natura dilatoria, né si radicano nelle sole ragioni della battaglia politica, trovando piuttosto il loro fondamento nel diritto, nella logica e anche in rilievi di natura costituzionale. Invita pertanto i colleghi ad accogliere in particolare l'emendamento 18.2.

Su richiesta del presidente CARUSO, il senatore CALVI precisa inoltre che gli emendamenti di cui è primo firmatario si propongono di assicurare che i termini di prescrizione vengano sospesi per tutte le ipotesi di reato in caso di rinnovazione degli atti assunti mediante rogatoria. Egli si dichiara comunque disponibile a una riformulazione delle sue proposte di modifica, anche eventualmente escludendo dalla previsione normativa i reati contravvenzionali.

Il relatore per la 3^a Commissione, PELLICINI, sottolinea l'inopportunità di scelte capaci di determinare irragionevoli disparità di trattamento sotto il profilo del regime della prescrizione, a seconda che debba darsi luogo o meno all'applicazione del meccanismo di rinnovazione degli atti di cui all'articolo 18 del disegno di legge; ciò, anche al fine di evitare di incorrere in possibili vizi di legittimità costituzionale.

Segue un breve intervento del senatore BRUTTI il quale sottolinea come il rilievo del senatore Pellicini, relatore per la 3^a Commissione, provi troppo in quanto già nell'attuale situazione l'articolo 18 determina una disparità di trattamento tra diversi procedimenti a seconda che in essi si sia provveduto all'assunzione degli atti mediante rogatoria internazionale.

Il presidente CARUSO invita quindi i relatori e il rappresentante del Governo a esprimere il loro parere sugli emendamenti.

Interviene quindi il relatore per la 2^a Commissione CENTARO il quale rileva la necessità di distinguere l'ambito di applicazione dell'arti-

colo 6 del testo approvato dalla Camera dei deputati – corrispondente all'articolo 5 del testo licenziato dal Senato – da quello proprio dell'articolo 13, corrispondente all'articolo 12 del disegno di legge approvato dal Senato in prima lettura. In particolare, va evidenziato che l'articolo 6 ha specificamente ad oggetto la fattispecie degli atti compiuti congiuntamente con l'autorità straniera e fa quindi riferimento ad una tipologia processuale che costituisce un'assoluta novità nell'ambito dell'ordinamento italiano, nel quale verrebbe ad essere introdotta per la prima volta proprio con la ratifica dell'accordo fra Italia e Svizzera alla luce delle previsioni contenute nell'articolo XXI del predetto Accordo. Proprio le peculiari caratteristiche di questo nuovo modello processuale giustificano le previsioni ad esso relative contenute nei commi 1 e 2 dell'articolo 6. L'articolo 13 concerne invece la diversa fattispecie degli atti assunti a seguito di rogatoria internazionale e introduce nel codice di procedura penale una disposizione volta non a modificare le regole che presiedono allo svolgimento delle rogatorie medesime, ma piuttosto a prevedere la sanzione processuale dell'inutilizzabilità per la violazione di quelle regole di diritto internazionale, pattizio o generale, funzionali a garantire sia la completezza dell'atto assunto in tale modo, sia la certezza della sua provenienza dalla competente autorità straniera. Esprime infine parere contrario sugli emendamenti presentati all'articolo 18 del testo approvato dalla Camera sottolineando come l'interpretazione da lui prospettata per il comma 5 di tale articolo rappresenti l'unica soluzione coerente e accettabile sul piano sistematico ed è pertanto estremamente improbabile che la pratica applicativa si discosti da essa.

Il relatore per la 3^a Commissione PELLICINI e il Sottosegretario di Stato VALENTINO si esprimono in senso conforme al relatore Centaro sugli emendamenti presentati all'articolo 18.

Non essendo ancora pervenuti i pareri della 1^a e della 6^a Commissione, il presidente PROVERA sospende la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 12,10, riprende alle ore 15,50.

Il presidente CARUSO avverte che sono pervenuti i pareri sul disegno di legge delle Commissioni 1^a e 6^a, rispettivamente non ostativo e favorevole. In risposta poi ad un quesito del senatore CALVI, il presidente CARUSO fa presente che non è stato richiesto il parere della 1^a Commissione permanente anche sugli emendamenti non essendo in essi ravvisabili aspetti rilevanti in materia costituzionale.

Il senatore ZANCAN, intervenendo per dichiarazione di voto, giudica pienamente condivisibile la *ratio* ispiratrice degli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3 e le motivazioni a sostegno di tali proposte emendative già emerse nel dibattito. Richiama poi, in particolare, l'attenzione sul fatto che l'approvazione dell'emendamento 18.2 – su cui preannuncia fin da ora il voto

favorevole – consentirebbe di correggere il testo in esame su un punto di particolare delicatezza.

Il senatore ZICCONI preannunzia il voto contrario su tutti gli emendamenti in esame. Dato atto dell'importanza dell'attività interpretativa nell'ambito di ogni sistema normativo, non ritiene peraltro determinante l'argomento circa l'esigenza di apportare modifiche all'articolo 18 al solo fine di evitare equivoci interpretativi. La modifica introdotta all'articolo 18 in questione completa la disposizione transitoria del testo approvato dal Senato, tra l'altro – osserva il senatore Ziccone – conseguendo ad un'iniziativa dell'opposizione. In conclusione ritiene che se anche gli emendamenti in discussione prendono le mosse da motivazioni condivisibili, non appare tuttavia necessario modificare il testo all'esame.

Il senatore DANIELI annuncia il voto favorevole su tutti gli emendamenti all'articolo 18, sottolineandone l'importanza determinante al fine della predisposizione di un provvedimento che sia chiaro sotto il profilo interpretativo.

Il senatore CALVI ribadisce le ragioni, già espresse nel corso di un suo precedente intervento, che militano a favore degli emendamenti di cui egli è primo firmatario e a cui i colleghi della maggioranza hanno opposto argomentazioni forzate. Egli ricorda poi le critiche che più volte sono stati mosse al Parlamento per aver licenziato, spesso volutamente, norme incerte ed ambigue, che hanno lasciato ampi spazi all'attività interpretativa dei giudici determinando in alcuni casi la formazione di indirizzi giurisprudenziali difforni dalla volontà del legislatore. Nel caso in esame appare allora che la chiara volontà sottesa alle disposizioni introdotte dalla Camera dei deputati all'articolo 18, è volta a riequilibrare l'impianto del provvedimento, sanando il *vulnus* arrecato dall'articolo 13 che ha alterato lo spirito dell'accordo tra Italia e Svizzera, come anche la giurisprudenza largamente prevalente in materia di cooperazione giudiziaria. Più in particolare, non si è voluto giustamente consentire che il tempo necessario alla rinnovazione degli atti assunti mediante rogatoria e colpiti da dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità penalizzasse l'esercizio della giurisdizione. La modifica approvata dall'altro ramo del Parlamento, del resto, non ha solo valore transitorio, ma ha anche natura di disposizione finale, applicandosi quindi a tutti i procedimenti giudiziari e non solamente a quelli in corso.

Perplessità suscita inoltre la significativa correzione del testo, come trasmesso, rispetto a quello effettivamente approvato, che recava la dizione «Nei casi», mentre la formulazione finale elaborata in fase di coordinamento, diversamente, recita «Nelle ipotesi». Questa differenza ha dato adito a discussioni e in essa trova fondamento l'equivocità della norma. In merito poi alle possibili interpretazioni del comma 5 egli si associa alla tesi del presidente della Commissione giustizia della Camera, onorevole Pecorella, secondo cui l'unica lettura possibile è quella più restrittiva,

che vede quindi penalizzato l'imputato che già soffre lo stato di detenzione. L'emendamento 18.2 ha allora il pregio di offrire una soluzione più equilibrata per la regolamentazione della materia. Dichiaro quindi il voto favorevole del Gruppo Democratici di Sinistra - l'Ulivo su questo emendamento, come anche sugli altri due presentati. La modifica del testo in esame del resto non ne impedisce l'approvazione definitiva in tempi brevissimi e consente al tempo stesso di evitare future interpretazioni distorsive delle norme introdotte dal provvedimento.

Il senatore MARITATI rileva come molti degli interventi che sono stati effettuati da senatori della maggioranza per negare la necessità di dar luogo ad una modifica dell'articolo 18 del testo trasmesso dalla Camera dei deputati, adducendo la praticabilità di una soluzione in via interpretativa, riflettano un inconfessato disagio per le scelte finora prevalse. Esse sembrano oggettivamente funzionali agli interessi, al di là della posizione personale del Presidente del Consiglio Berlusconi, di un'intera categoria di persone perseguite per fatti di corruzione, alle quali si rischia di garantire un vero e proprio salvacondotto.

Dopo avere espresso la speranza che si concluda quanto prima questa fase non soddisfacente di avvio della legislatura, il senatore AYALA non si nasconde che l'attuale maggioranza di centro-destra sta facendo fronte ad alcune inadempienze della precedente maggioranza di centro-sinistra, che in alcuni settori non ha portato a compimento certe iniziative intraprese. Anche in materia di cooperazione giudiziaria, infatti, nel corso della precedente legislatura è stato stipulato l'Accordo tra Italia e Svizzera, ma non si è riusciti ad approvare la relativa legge di esecuzione. Di fronte all'oggettività di un problema come quello connesso alle fattispecie contemplate dall'articolo 18 del disegno di legge in esame una chiusura della maggioranza sarebbe incomprensibile: perdere tale opportunità rappresenterebbe una sconfitta per tutte le forze politiche.

Posti separatamente ai voti, dopo che è stata verificata la presenza del numero legale, sono quindi respinti gli emendamenti 18.1, 18.2 e 18.3. È poi approvato l'articolo 18.

La Commissione conferisce quindi ai senatori Centaro e Pellicini il mandato a riferire all'Assemblea in senso favorevole all'approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, e a richiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

La seduta termina alle ore 16,25.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 371-B**Art. 18.****18.1**

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DE PETRIS, DONATI

Sostituire il comma 5 con il seguente:

«5. Il termine di prescrizione resta sospeso per il tempo necessario alla rinnovazione degli atti, e non è consentita la restituzione delle cose sequestrate sulla base della mera dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatorie».

18.2

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DE PETRIS, DONATI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Nelle ipotesi di cui ai commi 3 e 4,» *e:* «, ai sensi dell'articolo 159 del codice penale».

18.3

CALVI, BRUTTI Massimo, AYALA, FASSONE, MARITATI, ZANCAN, DE PETRIS, DONATI

Al comma 5, aggiungere in fine le seguenti parole: «, e non è consentita la restituzione delle cose sequestrate sulla base della mera dichiarazione di inutilizzabilità o di nullità degli atti assunti mediante rogatoria».

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

33^a Seduta

Presidenza del Presidente

PASTORE

Intervengono i sottosegretari di Stato per gli affari esteri Antonione e per le infrastrutture e i trasporti Mammola.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(695) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talibani

(Parere alla 3^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE illustra il provvedimento in titolo che dà attuazione ad una risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite per consentire l'adozione di misure sanzionatorie nei confronti dei Talibani dell'Afghanistan. Si tratta di misure straordinarie la cui adozione si è resa urgente dopo il grave attacco terroristico dell'11 settembre; propone pertanto la formulazione di un parere favorevole.

Il senatore BASSANINI dichiara il proprio voto favorevole.

Il sottosegretario ANTONIONE prende atto con soddisfazione dell'adesione dell'opposizione alle misure previste dal provvedimento.

Verificata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(695) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353, recante disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afgana dei Talibani

(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, richiamate le considerazioni precedentemente svolte, propone la formulazione di un parere favorevole che, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, è approvata dalla Commissione.

(696) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE illustra il decreto in titolo che prevede misure di sostegno a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali per ridurre i costi di assicurazione dei rischi derivanti da atti di guerra o terroristici. Si tratta di misure che si sono rese necessarie per consentire il proseguimento delle attività svolte dalle medesime compagnie; propone quindi di esprimere un parere favorevole.

Dopo un intervento del senatore BASSANINI che, a nome della sua parte politica, dichiara un voto favorevole, accertata la presenza del prescritto numero di senatori, la Commissione approva la proposta di parere favorevole.

(696) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo

(Parere alla 8^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il presidente PASTORE, richiamate le considerazioni svolte, propone la formulazione di un parere favorevole.

Prende quindi la parola il senatore GUERZONI che, pur dichiarando il suo voto favorevole, osserva che anche altre categorie di imprese – come ad esempio quelle turistiche – versano in condizioni critiche dopo gli attacchi terroristici dell'11 settembre. Anche per fugare il sospetto di interventi mirati a sostegno di imprese, come quelle aeree, parzialmente controllate dallo Stato, ritiene che debba essere valutata dal Governo l'opportunità di adottare interventi a favore delle imprese turistiche.

Replica a queste considerazioni il relatore PASTORE il quale osserva che il provvedimento in esame si limita a prevedere la garanzia dello Stato per il risarcimento dei danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo. Non si tratta dunque di

una misura di sostegno ad imprese, ma di un intervento volto a garantire una più efficace copertura di rischi straordinari, rischi per i quali dovrebbe essere a suo avviso valutata l'opportunità di estendere la garanzia dello Stato anche alle imprese che gestiscono gli aeroporti.

Il sottosegretario MAMMOLA, convenendo con queste osservazioni, segnala che eventuali interventi a favore delle imprese turistiche dovrebbero essere comunque concertati a livello comunitario.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori la Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore.

La seduta termina alle ore 15,20.

FINANZE E TESORO (6^a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

16^a Seduta*Presidenza del Vice Presidente*

CASTELLANI

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Molgora.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BRUNALE rileva come la Sottocommissione per la espressione dei pareri sia stata convocata alle ore 14.30 di oggi, senza che tale convocazione sia stata precedentemente esaminata in sede di Ufficio di Presidenza, integrata dai rappresentanti dei gruppi, svoltosi mercoledì della scorsa settimana. Inoltre, sempre in contrasto con il calendario definito nello stesso Ufficio di Presidenza, la Commissione è stata convocata sia per la giornata odierna che per la giornata di domani, in due sedute. Mentre i punti all'ordine del giorno corrispondono a quanto esaminato in sede di Ufficio di Presidenza, il calendario è stato ampiamente modificato. Pur comprendendo le ragioni che hanno indotto il presidente Pedrizzi a modificare il calendario definito in Ufficio di Presidenza, sollecita il presidente Castellani a farsi tramite presso la Presidenza della Commissione affinché, per il futuro, il programma e il calendario dei lavori della Commissione sia definito con uno scrupoloso rispetto di quanto previsto dall'articolo 29, comma 2, del Regolamento. Si tratta di una questione che egli ha già sollevato, di particolare delicatezza in quanto attinente alla qualità e al valore dei rapporti tra maggioranza e opposizione.

Il presidente CASTELLANI condivide le osservazioni del senatore Brunale e assicura che se ne farà interprete presso il Presidente Pedrizzi.

Il senatore EUFEMI ritiene non pertinente il richiamo del senatore Brunale all'articolo 29 del Regolamento, soprattutto in riferimento alla convocazione della Sottocommissione per i pareri.

IN SEDE REFERENTE

(129) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

(377) BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra
(Esame congiunto e rinvio)

Il senatore BONAVIDA chiede al Presidente Castellani di verificare la presenza del numero legale per esaminare i disegni di legge in titolo.

Il presidente CASTELLANI ricorda che l'articolo 30, comma 1, del Regolamento, non prevede l'accertamento del numero legale all'inizio della seduta per l'esame dei disegni di legge in sede referente.

Riferisce alla Commissione il senatore EUFEMI, il quale ricorda in premessa che egli, unitamente ai senatori Longhi, Magnalbò, Pedrizzi e Costa, ha aggiunto la firma al disegno di legge n. 129, attestando così la piena condivisione della maggioranza dei contenuti di tale proposta di legge.

Egli ricorda che nella scorsa legislatura la Commissione ha affrontato la problematica dell'adeguamento dei trattamenti a favore dei pensionati di guerra, esaminando prima i disegni di legge 1614 e connessi e poi il disegno di legge 4677; nel primo caso, il disegno di legge è stato definitivamente approvato (legge 18 agosto 2000, n. 236), mentre nel secondo caso, il disegno di legge, trasmesso alla Camera dei deputati, non è stato approvato per la sopravveniente chiusura della legislatura. Il disegno di legge n. 129, che ripropone i contenuti dell'atto Senato 4677, è stato sollecitamente iscritto all'ordine del giorno della Commissione, confermando l'attenzione della stessa per la specifica tematica dell'adeguamento delle pensioni di guerra, in particolare per il trattamento riservato alle vedove e agli orfani dei caduti in guerra. In sintesi, il disegno di legge, modificando la tabella G e la tabella N annessa al Testo Unico della normativa in materia di pensioni di guerra, prevede l'incremento dei trattamenti economici dei soggetti su indicati, nei limiti delle risorse finanziarie preordinate, quantificate in lire 25 miliardi per il 2002 e 48 miliardi per l'anno 2003.

Rispetto alla tematica complessiva del riordino dei trattamenti pensionistici di guerra, gli incrementi previsti dal disegno di legge n. 129 sono certamente parziali e rispondono solo in parte alle esigenze e alle aspettative di una categoria meritevole di particolare attenzione da parte del Parlamento, e tuttavia egli ritiene essenziale, per superare i ritardi accumulati nel passato, procedere celermente nell'esame di tale provvedimento, in vista di una misura di definitivo ristoro, in grado di coinvolgere anche la categoria dei superinvalidi.

Egli dà poi conto dei contenuti del disegno di legge n. 377, facendo peraltro presente che esso, oltre a rinnovare le misure a favore delle vedove e degli orfani, reca altre disposizioni non sovrapponibili al disegno

di legge illustrato in precedenza. Tutto ciò considerato, propone alla Commissione di assumere come testo base il disegno di legge n. 129, auspicando nel contempo la formazione del più ampio consenso al fine di proporre il trasferimento del provvedimento alla sede deliberante.

Il presidente CASTELLANI condivide la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 129.

A giudizio del senatore BRUNALE il disegno di legge n. 129 costituisce solo un parziale ristoro per categorie di cittadini meritevoli di una particolare attenzione. Tuttavia dichiara di condividere la proposta di assumere come testo base il disegno di legge n. 129.

Il senatore BONAVITA condivide la proposta del senatore Eufemi, richiamando l'attenzione sulla circostanza che le indennità assegnate agli invalidi di guerra hanno principalmente un carattere risarcitorio nei confronti di cittadini particolarmente meritevoli, verso i quali appare più che opportuno prevedere un sostegno economico più adeguato.

Il presidente CASTELLANI, rinvia alla prossima seduta la deliberazione sull'assunzione del disegno di legge n. 129 come testo base.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore DEGENNARO, relatore sui disegni di legge nn. 598, 603 e 665, deferiti in sede deliberante, fa presente che il differimento del termine per il versamento dei tributi e contributi da parte dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia – oggetto di tali disegni di legge – fissato al 30 settembre 2001 dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, è stato già disposto dal decreto-legge 28 settembre 2001 n. 355, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale di ieri. Ciò considerato, egli non ritiene utile, per un ovvio principio di economicità dei lavori, avviare la discussione dei disegni di legge.

Il sottosegretario MOLGORA condivide la osservazione del relatore e ritiene che eventuali approfondimenti sul merito della proroga dei termini potranno essere svolti in sede di esame del disegno di legge di conversione del citato decreto-legge.

Il presidente CASTELLANI prende atto di tale dichiarazione e dispone che la Commissione non inizi la discussione dei disegni di legge citati.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

14^a Seduta*Presidenza del Presidente***GRILLO***La seduta inizia alle ore 15,05.**IN SEDE REFERENTE***(696) Conversione in legge del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 354, recante disposizioni urgenti per il trasporto aereo**

(Esame e rinvio)

Il relatore, presidente GRILLO, illustra il decreto-legge in esame ricordando che gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001 compiuti negli Stati Uniti hanno prodotto effetti significativi sul settore del trasporto aereo civile, con notevole riduzione del numero dei passeggeri trasportati. In ragione di ciò le compagnie di assicurazione hanno drasticamente modificato le condizioni praticate alle compagnie aeree per la copertura assicurativa di rischi derivanti da guerre o da atti terroristici.

Preso atto di tale situazione di crisi del settore aereo, il Consiglio informale dei ministri finanziari dell'Unione europea, Ecofin, nella riunione del 22 settembre 2001, ha ritenuto opportuno un immediato intervento di sostegno alle compagnie aeree da parte dei Governi, proprio in relazione alla copertura assicurativa dei rischi derivanti da eventi legati a fenomeni terroristici. Tale intervento governativo è subordinato a talune condizioni: in primo luogo, l'aiuto di Stato sarà limitato a fronteggiare una situazione contingente del mercato delle assicurazioni commerciali; in secondo luogo tale aiuto sarà limitato ad un periodo di un mese ed accompagnato da misure volte a ripristinare le condizioni di mercato nel settore interessato. In linea con le suddette raccomandazioni dell'Ecofin, molti Paesi europei hanno già emanato provvedimenti contenenti una garanzia a favore delle compagnie di bandiera; anche il Governo italiano ha ritenuto di dover intervenire tempestivamente, predisponendo il decreto-legge in esame, muovendo dalla constatazione che le compagnie aeree si trovano nell'impossi-

bilità di ottenere copertura assicurativa alle ordinarie condizioni di mercato generalmente praticate nel periodo antecedente all'11 settembre 2001.

Conseguentemente l'articolo 1 dispone il rilascio da parte del Governo italiano di una garanzia finanziaria a favore delle imprese di trasporto aereo nazionali ai fini della copertura assicurativa dei rischi derivanti da guerra e da atti terroristici per un periodo limitato di un mese a partire dal 28 settembre 2001, data di entrata in vigore del decreto-legge. La garanzia finanziaria rilasciata dal Governo, per il risarcimento di danni subiti da terzi in conseguenza di atti di guerra o di terrorismo nell'esercizio del servizio aereo, è prestata fino a concorrenza di un importo massimo, per ciascuna impresa di trasporto aereo e per singolo sinistro, di 2,2 miliardi di euro in presenza del rifiuto di copertura assicurativa ovvero di offerta di copertura assicurativa eccessivamente onerosa rispetto alle ordinarie condizioni di mercato praticate fino all'11 settembre 2001.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,15.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

12^a Seduta*Presidenza del Presidente*

RONCONI

Interviene il sottosegretario di Stato alle politiche agricole e forestali, Delfino.

La seduta inizia alle ore 12,05.

IN SEDE CONSULTIVA

(351) *Integrazione alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernente norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*

(525) *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(605) *Recepimento dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE concernente la conservazione degli uccelli selvatici*

(628) *Integrazioni alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio, in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE*

(663) *Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attività venatoria*

(Parere alla 13^a Commissione. Esame congiunto. Parere favorevole con osservazioni)

Il PRESIDENTE relatore porta a conoscenza della Commissione la decisione assunta dal Presidente del Senato in ordine al conflitto di competenza sollevato dalla Commissione agricoltura ai sensi dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento del Senato, precisando che è stata respinta l'istanza avanzata dalla Commissione, volta a chiedere il riconoscimento della competenza esclusiva della 9^a Commissione sui disegni di legge in titolo (assegnati in via primaria alla 13^a Commissione permanente) ai sensi dell'articolo 34, comma 2, del Regolamento del Senato. Fa inoltre presente che il Presidente del Senato, nel motivare tale decisione, si richiama prevalentemente alla prassi adottata in Senato a partire dalla X legislatura,

a seguito di una statuizione della Giunta del Regolamento, istitutiva della 13ª Commissione.

Nel richiamarsi alle considerazioni già svolte nel proporre l'elevazione del conflitto di competenza, ritiene invece che la valutazione in questione dovrebbe tenere pienamente conto dell'evoluzione che si è registrata nell'attività venatoria, che fa emergere l'esigenza di un equilibrato bilanciamento fra gli interessi di tale settore e quelli del mondo agricolo: in particolare fa presente che la definizione degli ambiti territoriali presuppone sempre più profili collaborativi tra il mondo agricolo e quello venatorio e che l'attività venatoria stessa potrebbe assurgere a strumento promozionale dell'attività agricola. Precisa inoltre che intende riproporre alla Commissione la valutazione sulla elevazione di un analogo conflitto di competenza, anche per eventuali futuri disegni di legge, attinenti alla medesima materia venatoria. Fa infine presente che l'esplicazione dell'attività della Commissione in sede consultiva verrà effettuata in seduta plenaria, in modo tale da conferire il massimo rilievo ai profili agricoli inerenti all'attività venatoria.

Il Presidente passa quindi ad illustrare i principali profili di competenza attinenti ai disegni di legge in titolo.

I disegni di legge in esame muovono nella comune direzione di rivedere l'attuale normativa in materia di attività venatoria, che si concretizza essenzialmente nella legge n. 157 del 1992. Tale esigenza si pone in modo fondamentale con riguardo alla disciplina delle deroghe previste dalla normativa comunitaria di riferimento, la direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici nel territorio degli Stati membri, la quale, prefiggendosi la protezione e regolamentazione di tali specie, indica un sistema di limiti ai quali gli Stati membri possono derogare per ragioni ben determinate. D'altra parte la necessità di un intervento normativo emerge in modo ancora più pregnante alla luce di alcune attività legislative regionali *in itinere* proprio in questi giorni, finalizzate in particolare all'individuazione di deroghe al sistema di limitazioni posto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. La legge n. 157 del 1992, pur recependo integralmente la direttiva citata, non affronta in modo specifico i casi e le procedure di deroga di cui sopra. Tale vuoto normativo ha provocato sia dei richiami da parte della Commissione europea, sia gravi difficoltà alle regioni, di fatto impossibilitate alle deroghe per assenza di una precisa normativa nazionale di riferimento in merito.

La stessa Corte costituzionale – prosegue il Presidente relatore – si è espressa con due sentenze (nn. 168 e 169 del 1999) con le quali ha dichiarato illegittime sia alcune leggi regionali sulla materia, sia il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997, auspicando altresì una normativa nazionale di principio che consentisse il reale esercizio delle deroghe, che le regioni, allo stato di legislazione vigente, non potrebbero attivare autonomamente. Da questa situazione è sorta l'esigenza di intervenire legislativamente, al fine di approvare una normativa nazionale che attribuisca alle regioni la disciplina nel proprio territorio delle modalità di esercizio delle deroghe di cui trattasi.

A parte l'A.S. 351, che si limita ad attribuire il potere di deroga in questione alle regioni, le altre iniziative legislative richiedono, per i provvedimenti di deroga, l'obbligo di alcune specificazioni che si richiamano al tenore dell'articolo 9 della direttiva 79/409 citata. In particolare, l'articolo 1, secondo capoverso, dell'A.S. 628, di fatto recepisce integralmente i paragrafi 1 e 2 dell'articolo 9 della citata direttiva, richiamando l'obbligo di specificare le specie oggetto della deroga, i mezzi, gli impianti e i metodi di prelievo autorizzati, i soggetti abilitati, le circostanze di tempo e di luogo del prelievo, il numero dei capi prelevabili complessivamente nell'intero periodo, i controlli e le forme di vigilanza cui il prelievo è soggetto, gli organi incaricati della vigilanza stessa. L'articolo 4 dell'A.S. 605 e l'articolo 4 dell'A.S. 525 contengono le stesse specificazioni rispetto al disegno di legge governativo, prevedendo in più l'obbligo di motivazione. L'articolo 6 dell'A.S. 663 prevede altresì l'individuazione, oltre quelle indicate nei sopracitati disegni di legge, delle condizioni di rischio e del divieto di commercializzazione delle specie oggetto della deroga. Comune altresì la previsione del previo parere dell'Istituto nazionale fauna selvatica (INFS), e degli Osservatori faunistico-venatori ove esistenti, e così anche il limite assoluto costituito dalla dichiarazione di forte diminuzione della consistenza numerica di una specie. L'A.S. 628 (articolo 1, quarto capoverso) riconduce al potere di deroga anche l'ipotesi di cattura a fine di richiami vivi di esemplari di specie protette. In tutti i disegni di legge (escluso l'A.S. 351) è contenuto l'obbligo, da parte delle regioni, di una relazione annuale sull'esercizio e attuazione delle deleghe in questione, salvo la diversa individuazione dell'autorità destinataria della stessa.

Il PRESIDENTE dichiara aperta la discussione sui disegni di legge in titolo.

Interviene la senatrice DE PETRIS, precisando che la sua riflessione si incentra soprattutto sul disegno di legge governativo, in quanto lo stesso è stato assunto come testo base dalla 13^a Commissione, presso cui è *in itinere* la discussione dei disegni di legge in questione.

Rileva che il disegno di legge governativo affida alle regioni il potere di disciplinare nell'ambito del proprio territorio le modalità di esercizio delle deroghe contemplate dall'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Tale scelta si pone in contrasto con il principio dell'unitarietà dell'interesse alla conservazione delle specie protette, affermato dalla Corte Costituzionale, quale corollario dell'appartenenza della fauna selvatica al patrimonio indisponibile dello Stato ed alla conseguente esigenza di una tutela statale del patrimonio faunistico stesso. Quest'ultima esigenza travalica i profili di competenza legislativa regionale individuati nell'articolo 117 della Costituzione, in riferimento all'attività venatoria.

Fa inoltre presente che tutti i disegni di legge in titolo fanno rientrare tra le ragioni in grado di legittimare la facoltà di deroga anche l'esercizio

delle attività venatorie, in contrasto con quanto previsto dalla direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979. Precisa che la censura rilevata dalla Corte in riferimento al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 settembre 1997 riguarda il profilo formale attinente allo strumento usato e non quindi aspetti sostanziali riferiti al merito, essendosi lo stesso limitato a recepire la direttiva CEE. Rileva infine che il recepimento della facoltà di deroga contemplata nella direttiva 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979 doveva avvenire attraverso l'esplicita enunciazione, nel contesto del documento normativo in esame, dei casi di deroga contemplati dalla direttiva stessa.

Per tali motivi esprime il dissenso, a nome anche del proprio Gruppo, sul disegno di legge in titolo.

Il senatore MURINEDDU rileva come sia comunque condivisibile l'esigenza di una più severa e rigorosa disciplina dell'attività venatoria rispetto all'attuale quadro legislativo, come dimostra la circostanza che si registra una più significativa diminuzione di esemplari delle specie cacciabili, per effetto delle modalità con cui è avvenuta l'attività venatoria, spesso realizzata in modo indiscriminato.

Esprime pertanto un giudizio positivo in ordine all'esigenza di recepimento delle normative comunitarie, ma sottolinea altresì la necessità di provvedere al ripristino delle popolazioni faunistiche, al fine di salvaguardare la stessa attività venatoria.

Il senatore MALENTACCHI osserva che anche dall'analisi dell'impostazione del provvedimento governativo emerge una esigenza di riflessione sulla compenetrazione tra tutela degli interessi agricoli e disciplina dell'attività venatoria. Dopo aver richiamato come la legge n. 157 del 1992, che aveva adottato il criterio della programmazione dell'attività venatoria, aveva costituito un punto di equilibrio, ritenuto soddisfacente, fra i vari interessi in gioco, osserva che l'A.S. 628, presentato dal Governo, non tiene conto dell'assetto legislativo definito per la materia e osserva che se si affermerà una disciplina del prelievo in deroga, così come delineata nel provvedimento governativo, occorrerà attivare nel Paese un ampio dibattito sulla regolazione dell'attività venatoria. Ribadisce comunque, così come affermato dalla Corte costituzionale, la centralità del potere statale.

Il senatore AGONI, in qualità di primo firmatario dell'A.S. 351, dichiara di riconoscersi pienamente nella portata normativa dell'A.S. 628, adottato dalla Commissione di merito quale testo base, su cui quindi ritiene si possa esprimere un orientamento favorevole.

Il senatore BONATESTA si rammarica della decisione assunta dal Presidente del Senato che ha negato la competenza primaria della Commissione agricoltura nella discussione dei provvedimenti in titolo e ribadisce la convinzione che i problemi del mondo agricolo vadano comunque

presi pienamente in considerazione nel momento in cui si procede ad una modifica del quadro legislativo in materia di attività venatorie. Non ritiene comunque convincenti le critiche mosse da esponenti dell'opposizione anche perché, come d'altronde ha ammesso lo stesso senatore Murineddu, sussiste l'esigenza di colmare il vuoto normativo, tanto più in quanto è necessario inquadrare la caccia in una visione equilibrata che contemperi le esigenze di tale settore con quelle del comparto primario. Nel ricordare di essere firmatario con il senatore Specchia dell'A.S. 663, all'esame, richiama la sentenza del 1996 della Corte di giustizia europea e anche le successive sentenze del 1999 della Corte costituzionale, con le quali è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di alcune leggi regionali e anche l'annullamento del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che era intervenuto sulla materia (DPCM 27 settembre 1997). Ricorda infine le mozioni di indirizzo votate dal Parlamento nel 1998, con cui si impegna il Governo ad intervenire sul piano legislativo nella materia, come ha adesso fatto il Governo con l'A.S. 628. Riconferma un orientamento favorevole alla rivendicazione della competenza da parte della 9ª Commissione per tali materie anche in futuro.

Il senatore PIATTI conviene che l'attribuzione congiunta dei disegni di legge in titolo alla Commissione ambiente e alla Commissione agricoltura avrebbe consentito un pieno bilanciamento degli interessi chiamati in causa da una revisione della normativa sulla caccia, che vedono un ruolo di primo piano attribuito alle aziende agricole, e ricorda che molto spesso le aziende faunistico-venatorie svolgono anche attività agricola. Osserva comunque che sarebbe opportuno procedere al mero recepimento della normativa comunitaria senza intervenire anche ad introdurre modifiche al quadro legislativo nazionale vigente costituito dalla legge n. 157 del 1992. Ritiene quindi che occorrerebbe limitare l'ambito normativo degli interventi in esame al mero provvedimento di recepimento delle tipologie di deroghe, facoltizzate dalla normativa comunitaria, senza una modifica dei principi della normativa vigente, il che può poi indurre a una riconsiderazione della sede procedurale in cui tali provvedimenti sono discussi dalla Commissione di merito.

Il PRESIDENTE precisa che la discussione sui disegni di legge in titolo, salvo ulteriori decisioni da parte dei Gruppi, è in sede deliberante e che l'A.S. 628 è stato adottato quale testo base; dichiara quindi chiuso il dibattito.

Il sottosegretario DELFINO ricorda che l'A.S. 628, di iniziativa governativa, con il quale si integra la citata legge n. 157 in attuazione dell'articolo 9 della direttiva 79/409/CEE, è stato adottato dal Governo anche con il concerto del Ministro delle politiche agricole e forestali, il che conferma la piena competenza del Dicastero a definire, sul piano legislativo, anche per le questioni di regolazione dell'attività venatoria. Nel convenire quindi con la relazione svolta dal Presidente, ribadisce l'opportunità che

l'iter del provvedimento in titolo sia celere. Ricorda infine le motivazioni che hanno indotto l'Esecutivo all'adozione del provvedimento che consente di chiarire, sul piano legislativo, il quadro delle competenze per l'adozione dei provvedimenti di deroga, ritenendo, in particolare, la sussistenza di una competenza regionale in materia, da esercitare tuttavia sulla base dei principi fissati da una legge quadro statale.

La senatrice DE PETRIS, intervenendo per un breve chiarimento, ribadisce che tutti i provvedimenti all'esame si traducono in una modifica della legislazione sulla caccia e non si limitano alla mera attuazione della disciplina comunitaria, non ancora recepita nell'ordinamento interno.

Il presidente RONCONI, ringraziati gli oratori intervenuti nel dibattito, preannuncia l'espressione di un parere favorevole sui disegni di legge in titolo integrato dall'osservazione sull'opportunità che la Commissione di merito tenga pienamente conto, nell'attività di regolazione legislativa dell'attività venatoria e del prelievo in deroga, del ruolo centrale che va comunque assegnato all'attività agricola e sulla opportunità che gli interessi primari facenti capo al mondo agricolo vengano pienamente presi in considerazione ed integralmente tutelati, anche in quanto esplicitamente evocati nel quadro normativo comunitario sulla caccia. Esprime infine l'auspicio che la questione di competenza sollevata sia riconsiderata nelle sedi competenti.

Il presidente, verificata l'esistenza del numero legale per deliberare, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del Regolamento, avverte che porrà in votazione il conferimento del mandato a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte.

La Commissione, a maggioranza, conferisce mandato al relatore a trasmettere un parere favorevole con le osservazioni da lui proposte.

La seduta termina alle ore 12,55.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

21^a Seduta

Presidenza del Presidente

ZANOLETTI

Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Vietti.

La seduta inizia alle ore 15,10.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il senatore BATTAFARANO deplora che in concomitanza con l'orario di inizio dei lavori della Commissione sia stata fissata una riunione dei gruppi politici della maggioranza. Auspica che una tale circostanza non abbia più a ripetersi, poiché in caso contrario la sua parte politica non mancherebbe di adottare iniziative idonee ad assicurare un più corretto rapporto tra le varie componenti dell'Assemblea ed un migliore andamento dei lavori parlamentari.

Il presidente ZANOLETTI prende atto della dichiarazione del senatore Battafarano.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di Regolamento recante fondo per il sostegno del reddito del personale già dipendente dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, inserito nel ruolo provvisorio ad esaurimento del Ministero delle Finanze, distaccato e poi trasferito all'ETI S.p.A. o ad altra società da essa derivante (n. 40)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1966, n. 662. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Poiché nessuno domanda di parlare, dopo che il Presidente ha accertato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva

la proposta di parere favorevole sullo schema di regolamento in titolo formulata dal relatore, senatore FABBRI, prendendo atto anche dell'avviso favorevole espresso dalla 5^o Commissione permanente.

Schema di Regolamento recante sgravi fiscali per le imprese che assumono lavoratori detenuti (n. 33)

(Parere al Presidente del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 4 della legge 22 giugno 2000, n. 193. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni e raccomandazione)

Si riprende l'esame del provvedimento in titolo, sospeso nella seduta del 26 settembre scorso.

Il PRESIDENTE ricorda che nella precedente seduta, da parte dei rappresentanti di alcuni gruppi politici di maggioranza e di opposizione, era stata richiesta la presenza di un rappresentante del Governo per fornire chiarimenti in merito ai dubbi ed alle perplessità espressi su alcuni aspetti dello schema di regolamento in titolo. Dà pertanto la parola al Sottosegretario Vietti.

Il sottosegretario VIETTI ricorda preliminarmente che la legge n. 193 del 2000 ha previsto uno stanziamento pari a 9 miliardi di lire annui, a copertura degli oneri derivanti sia dai benefici fiscali concessi alle imprese che assumono detenuti, sia dalle agevolazioni contributive disposte a favore delle cooperative sociali di cui alla legge n. 381 del 1991.

Lo schema di regolamento all'esame, come è noto, dà attuazione alle norme della legge n. 193 relative ai benefici fiscali e dispone che, a copertura degli oneri derivanti dal credito d'imposta di cui all'articolo 1 dello schema medesimo, siano destinati quattro miliardi di lire.

I restanti cinque miliardi di lire dovrebbero essere destinati a copertura del minor gettito contributivo derivante dall'attuazione dell'articolo 2 della legge 193, recante la già menzionate misure a favore delle cooperative sociali: il relativo regolamento è tuttora in corso di predisposizione.

Secondo le stime del Dipartimento per l'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia – prosegue il rappresentante del Governo – gli oneri finanziari effettivi connessi all'attuazione dello schema di regolamento in titolo, considerato il numero presunto dei detenuti suscettibili di essere assunti dalle imprese a partire dal primo anno di applicazione della normativa in esame, dovrebbero collocarsi complessivamente e ampiamente al di sotto del limite di spesa di quattro miliardi di lire. Qualora tali stime dovessero rivelarsi errate per difetto, il Governo valuterà l'eventualità di introdurre dei correttivi, in modo da fare fronte ad eventuali variazioni degli impegni di spesa.

Il senatore FLORINO, nel ribadire le perplessità già espresse nella precedente seduta, osserva che l'estensione del credito d'imposta al periodo di sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione ap-

pare una misura da non condividere, destinata ad alterare in modo significativo il fisiologico funzionamento del mercato del lavoro e, soprattutto nelle zone ad alta densità criminale, ad esporre i datori di lavoro alle pressioni delle organizzazioni mafiose e camorriste.

Il sottosegretario VIETTI fa presente che il prolungamento del beneficio fiscale in discussione nei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione è previsto all'articolo 3 della legge n. 193 del 2000 e pertanto il regolamento di attuazione della legge stessa non può prescindere da essa. Ritiene peraltro evidente che gli effetti dell'estensione del beneficio fiscale in discussione nell'arco dei sei mesi successivi alla cessazione dello stato di detenzione, secondo la disposizione opportunamente richiamata dal senatore Florino, debbano comunque essere valutati, rapportandoli al periodo di durata effettiva del rapporto di impiego.

Poiché nessun altro chiede di parlare, il PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione dello schema di parere favorevole con osservazioni e con una raccomandazione, predisposto dal relatore Vanzo, già illustrato nella precedente seduta e il testo del quale è integralmente riprodotto nel resoconto sommario della seduta del 26 settembre.

Interviene per dichiarazione di voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal relatore, il senatore BATTAFARANO, sottolineando che esso recepisce in modo soddisfacente i rilievi espressi dalla sua parte politica. È comunque da accogliere con soddisfazione il fatto che ci si accinga a varare le disposizioni di attuazione di una legge di grande rilievo sociale, intesa a diffondere il lavoro tra i detenuti come fattore di riscatto e di rieducazione. Va altresì ricordato che la legge n. 193 del 2000 fu approvata nella precedente legislatura, traendo origine da vari disegni di iniziativa parlamentare, grazie soprattutto all'impegno profuso dal Presidente *pro tempore* della Commissione, senatore Smuraglia.

A nome del gruppo Forza Italia, il senatore MORRA annuncia il voto favorevole sullo schema di parere predisposto dal senatore Vanzo.

Il senatore DEMASI annuncia il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale sullo schema di parere predisposto dal relatore.

Il senatore FLORINO, in dissenso dal gruppo politico di appartenenza, e richiamandosi alle osservazioni svolte nel corso della discussione, annuncia che voterà contro lo schema di parere in esame, ritenendo che il regolamento in titolo darà luogo ad un meccanismo economico dagli effetti perversi, soprattutto nelle aree ad alta densità criminale.

Dopo che il PRESIDENTE ha constatato la presenza del numero legale per deliberare, la Commissione approva il parere favorevole con os-

servazioni e con una raccomandazione nel testo predisposto dal relatore, senatore Vanzo.

CONVOCAZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE PER I PARERI

Il PRESIDENTE avverte che subito dopo la conclusione dei lavori della Commissione, si riunirà la Sottocommissione per i pareri, per l'esame congiunto dei disegni di legge n. 598, n. 603 e n. 665, recanti differimento del termine per il versamento di tributi sospesi e per l'esame del disegno di legge di conversione del decreto legge n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001.

La seduta termina alle ore 15,25.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

12^a Seduta

Presidenza del Presidente della Commissione
PASTORE

La seduta inizia alle ore 14,50.

(371-B) PIANETTA ed altri. – *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati

(Parere alle Commissioni 2^a e 3^a riunite. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore PASTORE illustra le modifiche introdotte dall'altro ramo del Parlamento al disegno di legge in titolo e propone, per quanto di competenza, parere di nulla osta.

Conviene la Sottocommissione.

(375) FASSONE ed altri. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(475) CENTARO. – *Introduzione nel libro primo, titolo XII, del codice civile del capo I, relativo all'istituzione dell'amministrazione di sostegno. Modifica degli articoli 414, 417, 418, 424, 427 e 429 del codice civile in materia di interdizione e di inabilitazione*

(Parere alla 2^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore PASTORE riferisce sui provvedimenti in titolo, proponendo la formulazione di un parere favorevole.

Concorda la Sottocommissione.

(369) PIANETTA ed altri. – Ratifica ed esecuzione della Convenzione di Rotterdam sulla procedura del consenso informato a priori per alcuni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, con allegati, fatta a Rotterdam il 10 settembre 1998
(Parere alla 3^a Commissione. Esame. Parere di nulla osta)

Il relatore FALCIER dà conto del provvedimento in titolo, proponendo la formulazione di un parere di nulla osta.

La Sottocommissione concorda.

La seduta termina alle ore 15.

BILANCIO (5^a)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

14^a Seduta

Presidenza del Presidente
AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Maria Teresa Armosino.

La seduta inizia alle ore 14,15

(676) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, approvato dalla Camera dei deputati
(Parere alla 9^a Commissione. Esame. Parere favorevole)

Il relatore GRILLOTTI fa presente che si tratta del decreto-legge 4 settembre, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nell'anno 2001, già approvato dalla Camera dei deputati. Per quanto di competenza segnala che la copertura degli oneri – quantificati in 27 miliardi per l'anno 2001 – è a valere sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, iscritto in bilancio tra le unità previsionali di parte capitale. Occorre dunque valutare se gli interventi previsti dal provvedimento in esame abbiano medesima natura. Occorre, infine, acquisire indicazioni circa la sussistenza di risorse disponibili nel Fondo.

Il sottosegretario ARMOSINO, ricordando che tale modalità di copertura è stata già utilizzata per provvedimenti analoghi approvati nel corso della scorsa legislatura, conferma la sussistenza di adeguate risorse nel Fondo di rotazione per le politiche comunitarie e specifica che il provvedimento comporta spese in conto capitale, in quanto trattasi di interventi a salvaguardia del patrimonio marittimo.

Preso atto dei chiarimenti del rappresentante del Governo, la Sottocommissione esprime parere di nulla osta.

(129) GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra

(Parere alla 6^a Commissione. Esame e rinvio)

Il relatore NOCCO fa presente che si tratta del disegno di legge recante disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra. Ricorda che durante il dibattito in Commissione tenutosi nella scorsa legislatura con riferimento ad un analogo disegno di legge, era stata formulata una stima degli oneri recati dal provvedimento – la cui congruità era stata peraltro confermata dal rappresentante del Governo – per un importo pari a 25 miliardi per il 2002 e 48 miliardi a decorrere dall'anno 2003. Segnala, altresì, che nella norma di copertura viene previsto un utilizzo di accantonamenti in difformità; occorre, quindi, che la Commissione di merito valuti se sia preferibile ricorrere all'impiego esclusivo degli accantonamenti relativi al Ministero del tesoro che presentano adeguate risorse, ovvero, in caso di mantenimento dell'attuale clausola di copertura, valutare se sia da richiedere il parere sull'uso in difformità del Fondo speciale.

Il sottosegretario ARMOSINO rileva la necessità di un ulteriore approfondimento sulla quantificazione degli oneri connessi al provvedimento. Propone, dunque, un rinvio dell'esame.

Intervengono, quindi, i senatori RIPAMONTI e PASQUINI per segnalare la necessità di giungere comunque ad una sollecita espressione del parere.

Su proposta del PRESIDENTE, che ritiene necessario operare opportuni, ma solleciti, approfondimenti finanziari, la Sottocommissione delibera, infine, di rinviare l'esame del provvedimento.

(603) CENTARO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi

(598) ROTONDO e Giovanni BATTAGLIA. – Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia

(665) MINARDO. – Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi

(Parere alla 6^a Commissione. Rinvio dell'esame congiunto)

Il sottosegretario ARMOSINO segnala che l'articolo 3 del decreto-legge 28 settembre 2001, n. 355, prevede una norma pressoché identica a quella contenuta nel disegno di legge n. 603. Suggestisce, dunque, un rinvio dell'esame dei provvedimenti.

Preso atto delle dichiarazioni del rappresentante del Governo, la Sottocommissione rinvia l'esame congiunto dei provvedimenti.

La seduta termina alle ore 14,35.

FINANZE E TESORO (6^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

5^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del senatore Girfatti, ha adottato la seguente deliberazione per il provvedimento deferito:

alle Commissioni 2^a e 3^a riunite:

(371-B) *Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra Italia e Svizzera che completa la Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959 e ne agevola l'applicazione, fatto a Roma il 10 settembre 1998, nonché conseguenti modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale*, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati parere favorevole.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 2 OTTOBRE 2001

4^a Seduta

La Sottocommissione, riunitasi sotto la presidenza del presidente Fabbrì, ha adottato le seguenti deliberazioni per i disegni di legge deferiti:

alla 6^a Commissione:

(598) ROTONDO e Giovanni BATTAGLIA. – *Differimento del termine per il versamento dei tributi dei soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia:* parere favorevole;

(603) CENTARO. – *Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi:* parere favorevole;

(665) MINARDO. – *Proroga del termine per il versamento delle rate di tributi sospesi a favore di popolazioni colpite da eventi calamitosi:* parere favorevole;

alla 9^a Commissione:

(676) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 settembre 2001, n. 342, recante misure urgenti per l'interruzione tecnica dell'attività di pesca nel 2001, approvato dalla Camera dei deputati: parere favorevole.

CONVOCAZIONE DI COMMISSIONI

DIFESA (4^a)

Mercoledì 3 ottobre 2001, ore 15

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-*bis* del Regolamento, degli atti:

- Programma pluriennale di A/R SMA n. 12/01 relativo alla realizzazione di un sistema nazionale di gestione automatizzata delle attività di comando e controllo delle operazioni aeree definito Sistema di comando e controllo dell'AM (SICCAM) (n. 39).
- Programma annuale A/R SME n. 6/2001 relativo all'acquisizione di n. 350 mortai leggeri calibro 60 millimetri (n. 41).
- Programma pluriennale A/R SME n. 11/2001. Produzione terminali MIDS-LVT (n. 42).

IN SEDE DELIBERANTE

Discussione del disegno di legge:

- BONATESTA ed altri. – Equiparazione ai cimiteri di guerra dei monumenti sacrali di Leonessa (Rieti) e Medea (Gorizia) (342).
-

BILANCIO (5^a)

Mercoledì 3 ottobre 2001, ore 16,45

IN SEDE CONSULTIVA

Esame del disegno di legge:

- Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002) (699).
-

FINANZE E TESORO (6^a)

Mercoledì 3 ottobre 2001, ore 8,30 e 15

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Proposta di indagine conoscitiva sui possibili fenomeni di riciclaggio connessi all'imminente circolazione dell'Euro nel nostro Paese.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Esame, ai sensi dell'articolo 139-bis del Regolamento, dell'atto:

- Proposta di nomina di un membro della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (n. 8).

IN SEDE REFERENTE

Seguito dell'esame congiunto dei disegni di legge:

- GUERZONI ed altri. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (129).
 - BONATESTA. – Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici di guerra (377).
-

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Mercoledì 3 ottobre 2001, ore 8,30

IN SEDE CONSULTIVA

Esame dell'atto:

- Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'anno 2001 (n. 44).
-

